PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 25 - numero 5518 di Martedì 05 dicembre 2023

Interpello: l'individuazione del preposto alla luce delle novità normative

La Commissione interpelli risponde ad un quesito relativo alla figura del preposto e alla sua individuazione e nomina nel D.Lgs. 81/2008. Il quesito, le premesse e la risposta della Commissione.

Roma, 5 Dic ? Come ricordato nell'articolo " D.Lgs. 81/08: la sospensione dell'attività e gli obblighi del preposto", sono state diverse nel 2021 le modifiche al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (**D.Lgs. 81/2008**) operate dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021 di conversione. E molte di queste novità hanno riguardato il **preposto**.

Ecco perché può essere interessante oggi presentare un recente interpello e le risposte fornite dalla Commissione interpelli proprio sulla figura del preposto, sulla sua nomina, sulla sua individuazione, anche alla luce delle novità normative.

Ricordiamo che la **Commissione per gli interpelli**, prevista dall'articolo 12 del D.Lgs. 81/2008 risponde a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro che costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.

Segnaliamo poi che, per trovare delle risposte della Commissione sui preposti, bisogna tornare all' interpello n. 16/2015 del 29 dicembre 2015 che si soffermava specificatamente sulla figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico.

Veniamo al nuovo interpello e presentiamo, dunque, l'**Interpello n. 5/2023** che, pubblicato il **primo dicembre 2023**, è stato approvato dalla Commissione e ha per oggetto "***Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito sulla figura del preposto. Seduta della Commissione del 23 novembre 2023***".



Interpello n. 5/ 2023

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. *Quesito sulla figura del preposto*. Seduta della Commissione del 23 novembre 2023.

Questi gli argomenti affrontati nell'articolo:

- L'interpello 5/2023 e il quesito della Camera di Commercio
- Le premesse della Commissione Interpelli
- L'interpello 5/2023: la risposta della Commissione Interpelli

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACAP201] ?#>

L'interpello 5/2023 e il quesito della Camera di Commercio

A inviare il nuovo quesito alla Commissione Interpelli ? la normativa indica che i quesiti possono essere inoltrati dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali ? è la Camera di Commercio di Modena.

Tale Camera di Commercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti **quesiti**:

- '*Si chiede se l'obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;*
- *Si chiede se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all'individuazione*
- *Si chiede se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro*
- *Si chiede se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l'attività lavorativa di altri lavoratori'.*

Le premesse della Commissione Interpelli

Nelle premesse della Commissione si fa riferimento al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 anche in relazione ad articoli, lettere e commi modificati o introdotti per effetto della del DL 146/2021 e della legge 2015/2021.

Ad esempio si indica che:

- l'**articolo 2** (**Definizioni**) del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lettera e) definisce il "**preposto**" come: "*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*";
- l'**articolo 18** (**Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**) del D.Lgs. 81/2008 al **comma 1**, **lett. b-bis)** "prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono": '*(...) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività*';
- l'**articolo 19** (**Obblighi del preposto**) del D.Lgs. 81/2008 al **comma 1**, **lett. a)**, prevede che, "in riferimento alle attività indicate all'articolo 3 dello stesso decreto n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono": '*sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti*';
- sempre l'**articolo 19** del D.Lgs. 81/2008 al **comma 1**, **lett. f-bis)** dispone "che, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze", devono: '(...) *in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate*';
- l'**articolo 37** (**Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**) del D.Lgs. 81/2008, al comma 7, prevede che: '*Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo*', mentre al successivo comma 7-ter, è previsto che: '*Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi*';
- l'**articolo 55** (**Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente**) del D.Lgs. 81/2008 "ha previsto al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione tra l'altro, dell'articolo 18, comma 1, lettera b-bis)".

L'interpello 5/2023: la risposta della Commissione Interpelli

Veniamo alle risposte della Commissione Interpelli.

La Commissione ritiene che, dal "combinato disposto" della normativa citata, con riferimento alle premesse riportate sopra, "sembrerebbe emergere la **volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto**, quale figura di garanzia e che sussista

sempre l'**obbligo di una sua individuazione**".

Non è escluso, tuttavia, che il preposto e il datore di lavoro possano coincidere. Infatti la Commissione indica che "dovrebbe ritenersi, pertanto, che **la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio** - a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico ? funzionali".

Inoltre, "**non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso**, nel caso di un'impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro".

Tiziano Menduto

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 5/2023 del 23 novembre 2023, pubblicato il 01 dicembre 2023 e con risposta al quesito della Camera di Commercio di Modena che ha per oggetto: "Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito sulla figura del preposto. Seduta della Commissione del 23 novembre 2023".

Licenza Creative Commons
